

No. 295 (duecentonovantacinque)

Fol. 1

Avv. Sandro Bernasconi
notario

Dr. Bernasconi

In questo giorno di venerdì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque, a Lugano, Cantone Ticino, Confederazione Svizzera, -----

----- Lugano, 22.12.1995 -----

Avanti a me, avv. dott. Sandro Bernasconi, pubblico notaio a Lugano, è personalmente comparso il signor: -

 dott. med. EDUARD ZWICK, fu John, nato il 15 (quindici) agosto 1921 (millenovecentoventuno), a Bacova (Romania), cittadino germanico, titolare di un permesso "C", domiciliato a Muzzano, -----
 persona a me nota, -----

 il quale mi ha chiesto di far constare nella forma del pubblico istromento del seguente atto di -----

----- COSTITUZIONE DI FONDAZIONE -----

 mediante il quale il comparente dichiara e dispone quanto segue: -----

1. Sotto la denominazione -----


----- FONDAZIONE CARDIOCENTRO TICINO -----

è costituita una fondazione ai sensi degli articoli 80 (ottanta) e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede a Lugano. -----

2. La fondazione è costituita a fine di pubblica utilità ed ha per scopo la creazione di una clinica di cardiocirurgia e di cardiologia nelle immediate vicinanze dell'Ospedale Civico di Lugano, attraverso la costruzione dell'immobile e la dotazione delle -----



Avv. Sandro Bernasconi, notario



Avv. Bernasconi
 notaio

U. Schenkel Bernasconi

necessarie apparecchiature. La fondazione creerà una società di gestione per la conduzione della clinica. -

3. Il capitale di dotazione iniziale, è di fr. 1'000'000.-- (un milione), messo a disposizione dal fondatore. -----

Il capitale della fondazione sarà incrementato con ulteriori donazioni, elargizioni e legati da parte del fondatore, di altre persone fisiche ed enti pubblici o privati, come pure da eventuali utili della società di gestione. -----

4. La fondazione è retta dagli statuti allegati al presente atto quale Inserto A. -----

5. L'amministrazione della fondazione è affidata ad un Consiglio di fondazione, composto da uno a cinque membri e inizialmente da: -----

dott. med. Eduard Zwick, 1921 (millenovecentoventuno), cittadino germanico, in Muzzano, con la carica di Presidente, -----

avv. Luigi Pedrazzini, 1953 (millenovecentocinquanta-tre), da Campo Vallemaggia in Locarno, in qualità di membro, e -----

signor Fausto Gianini, 1934 (millenovecentotrenta-quattro), da e in Lugano, in qualità di membro, -----
 i quali hanno accettato la carica. -----


La fondazione sarà vincolata con la firma individuale del Presidente, dott. Zwick, e con la firma collettiva a due dei membri. -----

6. Il Consiglio di fondazione designerà in un secondo tempo l'Ufficio di revisione. -----

7. Le spese notarili, d'iscrizione ed ogni altra -----



Avv. Bernasconi, notaio



relativa sono a carico della fondazione. -----

Di quanto sopra mi dichiaro rogato io notaio
conoscente il comparente, da me reso edotto delle
leggi applicabili al presente atto e della cui
capacità civile e di disporre non ho motivo di
dubitare. -----

Fatto e pubblicato mediante lettura a chiara ed alta
voce, da me notaio, nel mio studio sito in Viale
Stefano Francini 16 a Lugano, alla continua e
contemporanea presenza del comparente che con me
notaio firma il presente atto e gli inserti. -----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature], notaio.

Dott. SANDRO BERNASCONI, Notaio, Lugano

Lugano 22 dicembre 1985
Lugano giorno mese anno

COPIA AUTENTICA PER la Spettabile

Fondazione Graziocorta Ticino

DA ME COLLAZIONATA CON L'ORIGINALE

[Handwritten signature], notaio a Lugano
Firma, qualifica e domicilio.



STATUTI
della
FONDAZIONE CARDIOCENTRO TICINO

I. Ragione sociale, sede, scopo e durata

Art. 1 Sotto la ragione sociale "Fondazione Cardiocentro Ticino" è costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 La fondazione ha sede a LUGANO.

Art. 3 La fondazione è costituita a fine di pubblica utilità ed ha per scopo la creazione di una clinica di cardiocirurgia e di cardiologia nelle immediate vicinanze dell'Ospedale Civico di Lugano, attraverso la costruzione dell'immobile e la dotazione delle necessarie apparecchiature.

A tal fine la fondazione acquisirà dall'Ente Ospedaliero Cantonale un diritto di superficie sul fondo part. nr.727 RFD di Lugano.

La fondazione creerà una società di gestione per la conduzione della clinica. Eventuali utili conseguiti da questa società sono di pertinenza della fondazione e da destinare al rinnovo e al potenziamento delle strutture della clinica.

Art. 4 La fondazione ha una durata di 25 (venticinque) anni, dopodichè tutto il suo patrimonio diverrà proprietà dell'Ente Ospedaliero Cantonale.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

II. Capitale di dotazione.

Art. 5 Il capitale iniziale è di Fr. 1'000'000.-- (un milione).

Il capitale sarà incrementato attraverso ulteriori donazioni, elargizioni e legati da parte del fondatore, di altre persone fisiche ed enti pubblici o privati, come pure da eventuali utili della società di gestione.

III. Organizzazione.

Art. 6 Gli organi della fondazione sono:

- a. il Consiglio di fondazione.
- b. l'Ufficio di revisione.

Il Consiglio di fondazione.

Art. 7 Il Consiglio di fondazione è composto da uno a cinque membri.

I membri sono nominati, rispettivamente sostituiti, dal Consiglio di fondazione medesimo, per cooptazione.

Il Consiglio definisce le modalità di firma e di rappresentanza della fondazione.

Può delegare singoli compiti a terzi, anche non membri del Consiglio stesso, definendone esattamente le competenze.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e prende le sue decisioni a maggioranza semplice.

Art. 8 Il Consiglio dirige l'attività della fondazione al fine di realizzarne lo scopo. In particolare è di sua competenza:

- a) l'amministrazione del patrimonio, la tenuta dei libri contabili e l'allestimento annuale del bilancio e del conto economico.
- b) l'esame e l'approvazione dei conti della società di gestione, di cui la fondazione è unica azionista.
- c) l'elaborazione e adozione di eventuali regolamenti.

F. No. [Signature]

Ufficio di revisione.

rt. 9 Il Consiglio di fondazione nomina l'Ufficio di revisione per ogni periodo contabile.

L'incarico è rinnovabile di anno in anno; il rinnovo è presunto in caso di mancata designazione sostitutiva.

rt. 10 L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione patrimoniale della fondazione, i conti e il bilancio, riferendone all'autorità di vigilanza con copia al Consiglio di fondazione.

V. Scioglimento

rt. 11 Allo scadere della durata di 25 anni, prevista all'art. 4 degli Statuti, la fondazione viene sciolta ed il suo patrimonio devoluto all'Ente Ospedaliero Cantonale.

W. Paul G...

Mr. Paul Bernasconi, notaio

Luogo 22 dicembre 1985
Luogo giorno mese anno

COPIA AUTENTICA DELL'INSERTO -A-

AL MIO ROGITO No. 285- PER lo Statuto

Fondazione Cardiacentro Ticino

DA ME COLLAZIONATA CON L'ORIGINALI

Mr Paul Bernasconi, notaio - Gussago
Firma, qualifica e domicilio.

